

**L. 27 dicembre 1985, n. 816, *Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali***  
(testo storico)

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica:  
Promulga la seguente legge:

Art. 1. Oggetto del provvedimento.

I cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive previste dalla presente legge hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi, nonchè di percepire le indennità ed i rimborsi di spese nei casi contemplati dagli articoli seguenti.

Art. 2. Collocamenti in aspettativa.

Agli effetti degli articoli successivi possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, solo i lavoratori dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge.

Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonchè come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Per i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali per i quali la presente legge prevede il raddoppio dell'indennità mensile di carica, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale è altresì rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto.

Art. 3. Indennità di carica del sindaco.

Ai sindaci è corrisposta una indennità mensile di carica deliberata dal consiglio comunale entro i limiti previsti per ciascuna classe di comuni nella tabella A allegata alla presente.

I limiti di cui al precedente comma sono raddoppiati per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti che svolgano attività lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

Art. 4. Permessi.

I lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali o provinciali hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli.

I lavoratori dipendenti eletti nelle assemblee delle unità sanitarie locali o delle comunità montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali nonchè delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti di cui fanno parte.

Gli eletti nelle giunte municipali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, i presidenti e i vicepresidenti delle giunte esecutive delle comunità montane, i presidenti di aziende municipalizzate o provinciali con più di cinquanta dipendenti hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali.

Le assenze di cui ai commi precedenti sono retribuite.

L'onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici è a carico dell'ente od organismo di cui sono amministratori; detto ente od organismo, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore o giornate di effettiva assenza.

I lavoratori dipendenti, di cui al presente articolo, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato. n. 8 ART n. 8]

Art. 5. Indennità di carica degli assessori comunali.

All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 5 mila e fino a 10 mila abitanti, è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista per il sindaco.

All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 10 mila e fino a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 55 per cento di quella prevista per il sindaco.

All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella prevista per il sindaco.

Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione superiore a 5 mila fino a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile del 45 per cento di quella prevista per il sindaco.

Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione fra i 50 mila ed i 250 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica pari al 60 per cento di quella prevista per il sindaco. Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica pari al 65 per cento di quella prevista per il sindaco.

I limiti di cui al terzo e quinto comma sono raddoppiati per gli assessori comunali che non siano lavoratori dipendenti ovvero siano stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente art. 2.

I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio comunale.

Art. 6. Indennità di carica del presidente e degli assessori provincia.

Ai presidenti delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti di quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge.

All'assessore anziano delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella prevista per il presidente.

Agli altri assessori sia effettivi che supplenti l'indennità mensile di carica è corrisposta entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il presidente.

I limiti di cui ai precedenti commi sono raddoppiati per gli amministratori provinciali che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente art. 2.

I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio provinciale.

Art. 7. Indennità di carica del presidente e dei componenti di ni esecutivi delle aziende speciali.

Ai presidenti delle aziende speciali di enti territoriali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il sindaco o per il presidente dell'ente territoriale da cui dipendono.

Ai componenti degli organi esecutivi delle predette aziende può essere corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente.

I relativi provvedimenti sono adottati dall'organo assembleare dell'ente territoriale da cui dipende l'ente o l'azienda tenendo conto delle loro dimensioni economiche, finanziarie, organizzative e produttive.

I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i presidenti delle aziende con più di 50 dipendenti, che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente art. 2.

Art. 8. Maggioranza per l'adozione delle delibere relative alle ndennità di carica.

Le delibere relative alle indennità di carica sono adottate dai rispettivi consigli comunali e provinciali con votazione a maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti l'assemblea.

Art. 9. Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro nde.

Ai presidenti di consorzi tra comuni e province e delle loro aziende può essere corrisposta, in relazione alla popolazione servita e alla qualità ed entità dei servizi, una indennità mensile di carica entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il sindaco del comune più popoloso, facente parte del consorzio.

Ai componenti degli organi esecutivi dei predetti consorzi o loro aziende può essere corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente.

I relativi provvedimenti sono adottati dalle rispettive assemblee, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati alle stesse, sentiti gli enti territoriali interessati.

I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i presidenti dei consorzi o loro aziende con più di 50 dipendenti, che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente art. 2.

Art. 10. Indennità di presenza dei consiglieri comunali.

Ai consiglieri comunali è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno, nella seguente misura:

1) comuni sino a 30 mila abitanti, lire 15.000;

2) comuni da 30.001 a 250 mila abitanti, lire 25.000;

3) comuni da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 40.000;

4) comuni con oltre 500 mila abitanti, lire 70.000.

La stessa indennità è corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

I consigli comunali possono concedere un'indennità di presenza anche per le sedute dei consigli tributari e delle commissioni comunali previste per legge in una misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.

Le indennità di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

Art. 11. Indennità di presenza dei consiglieri provinciali.

Ai consiglieri provinciali è corrisposta una indennità per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno, nella seguente misura:

- 1) province fino a 250 mila abitanti, lire 25.000;
- 2) province fino a 250.001 a 500 mila abitanti, lire 30.000;
- 3) province da 500.001 a 1.000.000 di abitanti, lire 50.000;
- 4) province con oltre 1.000.000 di abitanti, lire 70.000.

La stessa indennità è corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

I consigli provinciali possono concedere una indennità di presenza anche per le sedute delle commissioni provinciali previste per legge, in misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.

Le indennità di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

Art. 12. Indennità di presenza di componenti di organi esecutivi percipienti indennità di carica.

Ai componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle loro aziende e consorzi a cui non spetti alcuna indennità di carica è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute in misura pari a quella prevista per i componenti dei rispettivi consigli e assemblee o di quelli degli enti da cui dipendono.

Art. 13. Rimborsi di spese e indennità di missione.

Ai sindaci, ai presidenti delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane, dei comitati di gestione e di assemblea delle unità sanitarie locali, dei consigli di amministrazione delle aziende municipali, provinciali e consortili e dei consorzi o associazioni tra comuni, ai componenti gli organi dei suddetti enti, formalmente e specificatamente delegati dei rispettivi sindaci o presidenti, che, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché l'indennità di missione alle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, e dall'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al n. 2 della tabella A allegata alla medesima legge, come successivamente modificata.

Le spese che gli enti locali e le loro aziende ritengono di sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi elettivi alle riunioni degli organi delle associazioni nazionali e regionali tra enti locali a rilevanza nazionale fanno carico al bilancio degli stessi.

La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è fatta con deliberazione esecutiva della giunta, del comitato di gestione, del consiglio direttivo o di amministrazione, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio sostenute e di una dichiarazione sulla durata della missione.

Ai cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive di cui all'art. 1, che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettive, disciplinando con regolamento i casi cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

Art. 14. Divieto di cumulo.

Le indennità di carica previste dalla presente legge non sono cumulabili fra loro.

I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali possono percepire solo le indennità di presenza previste dalla presente legge.

Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla presente legge non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

Art. 15. Aggiornamento periodico delle indennità.

I limiti delle indennità previsti dalla presente legge sono all'inizio di ogni triennio aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo aggiornamento avrà luogo il 1° gennaio 1988.

L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10 per cento per ciascun anno del triennio.

Art. 16. Documentazione per i permessi.

L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

Art. 17. Copertura dell'onere finanziario.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 52 miliardi annui, provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio senza ulteriori oneri per lo Stato.



Art. 27

Divieto di trasferimento dei lavoratori dipendenti eletti consiglieri comunali e provinciali.

I consiglieri comunali e provinciali che sono lavoratori dipendenti non possono essere soggetti a trasferimenti durante l'esercizio del mandato consiliare, se non a richiesta o per consenso.

Art. 28. Disposizioni abrogate.

Le disposizioni della presente legge sostituiscono le disposizioni contenute nell'art. 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, quelle della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, della legge 26 aprile 1974, n. 169, e della legge 18 dicembre 1979, n. 632, limitatamente a quanto espressamente disciplinato nella presente legge.

Allegato 1

All. 1.

Tabella A

INDENNITA' DI CARICA AI SINDACI

Comuni fino a 3.000 abitanti . . . . .	L. 400.000
da 3.001 a 5.000 abitanti . . . . .	» 600.000
da 5.001 a 30.000 abitanti . . . . .	» 800.000
da 30.001 a 50.000 abitanti . . . . .	» 900.000
da 50.001 a 100.000 abitanti . . . . .	» 1.100.000
da 100.001 a 250.000 abitanti . . . . .	» 1.300.000
da 250.001 a 500.000 abitanti . . . . .	» 1.500.000
oltre 500.000 abitanti . . . . .	» 2.000.000

Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione sino a 50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica prevista per i sindaci dei comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.

Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica entro i limiti previsti per i sindaci dei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.

Ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica entro i limiti previsti per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

Allegato 2

All. 2.

Tabella B

INDENNITA' DI CARICA AI PRESIDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

Province con popolazione fino a 250.000 abitanti . . . . .	L. 1.100.000
Province con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti . . . . .	» 1.300.000
Province con popolazione da 500.001 a 1.000.000 di abitanti . . . . .	» 1.500.000
Province con popolazione oltre 1.000.000 di abitanti . . . . .	» 1.800.000